

Legge europea 2014: al Senato l'approvazione definitiva

24 Luglio 2015

L'Aula del Senato ha licenziato in via definitiva il disegno di legge su "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Italia - Legge europea 2014" ([DDL 1962/S](#), Relatore il Sen. Franco Mirabelli del Gruppo parlamentare PD), nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Tra le norme del provvedimento si segnalano, in particolare:

Salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili

Con una **modifica dell'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del D.Lgs 81/2008** si prevede che quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, **si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili** in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata presunta inferiore ai 10 uomini-giorno, ad esclusione dei lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'allegato X del D.Lgs 81 (caso Eu-pilot 6155/14/EMPL).

Servizi pubblici locali

Viene modificato l'art.34, comma 22 del DL.179/2012, convertito dalla L.221/2012, riguardante gli **affidamenti diretti di appalti di servizi pubblici locali** prevedendo che gli affidamenti in essere alla data del 31 dicembre 2004 cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data. Mentre gli affidamenti che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo il 31 dicembre 2004 cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore (procedure di infrazione 2012/2050 e 2011/4003).

Monitoraggio servizi di interesse economico generale

Viene introdotto l'articolo 45 -bis nella L.234/2012 con cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni

dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di **relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico**. Le relazioni sono **trasmesse, altresì, alla Camera e al Senato, per l'espressione dei pareri** dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni.

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati da un apposito DPCM, ai fini della predisposizione della relazione da presentare alla Commissione europea.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle norme.

Registro nazionale aiuti di stato

Viene modificato l'articolo 52 (trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese) della L.234/2012 (che regola la partecipazione dell'Italia all'UE) al fine di istituire, **presso il ministero per lo Sviluppo economico, un registro nazionale degli aiuti di stato al fine di raccogliere le informazioni** e consentire i controlli sugli aiuti di Stato e sugli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG). La norma è volta a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Con regolamento del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno stabilite le modalità operative per il funzionamento del registro, compresi i criteri per l'interoperabilità con le banche dati esistenti in materia di agevolazioni alle imprese. Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento suddetto la trasmissione delle informazioni al Registro costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di stato, così come, dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo.

Meccanismo unionale di protezione civile

In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, denominato **Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)**, viene autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati.

In particolare, a seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi e ferma restando la possibilità di ritirare i mezzi nel caso in cui ricorrano gravi motivi specificatamente previsti, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse suddette previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri.

A tal fine, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione europea sopracitata.

Norme per l'attuazione del terzo pacchetto energia

Vengono introdotte norme per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia (procedura d'infrazione 2014/2286) ed in particolare, a modifica del D.Lgs 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica), viene previsto, tra l'altro, che il **Gestore della rete di trasporto di gas naturale** trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello Sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione.

Il Ministero dello Sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale, con i **programmi infrastrutturali** derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti, senza pregiudizio delle competenze dell'Autorità di regolamentazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta, altresì, se il piano decennale di sviluppo della rete contempra tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva sopra menzionata e se

esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario previsto da regolamento (CE) n. 715/2009 (relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale).

Inoltre, nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, **l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito**, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.

Norme di modifica alla L.234/2012 sulla partecipazione dell'Italia all'UE

Viene istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alle spese derivanti dall'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea (**Fondo recepimento normativa europea**), nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Viene, inoltre, modificato l'art. 31 sulle **procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea**, innalzando da due a quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, il termine per l'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi di recepimento della normativa europea.

Con altra norma viene modificato l'art. 36, relativo **all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea**, prevedendo che, nelle materie di competenza legislativa statale esclusiva, venga data attuazione con decreto del Ministro competente, oltre che agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale (come già previsto dall'articolo), anche alle norme dell'Unione europea, non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

Viene, altresì, previsto che i provvedimenti disciplinati dall'articolo suddetto, possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza

del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Si vedano precedenti del [15 aprile](#) e dell'[11 giugno](#) 2015.